

Dogana Facile



Servizi strategici per il business delle imprese

**Al passo con i cambiamenti nel mondo
ci stiamo rinnovando per voi**

PER INFORMAZIONI
Carmela Massaro
Responsabile Dogana Facile
ANIMA Confindustria Meccanica, via Scarsellini 13 Milano
Tel 02.45418305 Email massaro@anima.it



con la collaborazione



OLTRE LE SANZIONI: DUE DILIGENCE COME STRUMENTO PER UN EXPORT RESPONSABILE E COMPETITIVO



di Fulvio Liberatore – Team di ricerca Easyfrontier Technologies

I conflitti armati e le criticità politiche che si manifestano con intensità crescente coinvolgono inevitabilmente - nel quadro economico e politico mondiale integrato - le supply chain globali e locali. L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, la tensione gravante su Taiwan, la crisi israelo-palestinese, gli attacchi terroristici, le guerre regionali rappresentano vere e proprie faglie sistemiche con effetti molto superiori e talora diversi da quelli ragionevolmente prevedibili. Conflitti e tensioni, tuttavia, non causano una polarizzazione netta: ciascuna faglia produce aggregazioni politico-economiche diverse e mutevoli, creando sovrapposizioni complesse e talvolta contraddittorie, specialmente dal punto di vista delle imprese che operano nei mercati internazionali.

EXPORT & MERCATI

Le azioni che la comunità internazionale (o, più propriamente le comunità internazionali) mette in campo per tentare di superare le criticità locali ad effetto globale si incardinano su forme di pressione destinate a produrre effetti molto simili a quelli militari, pur garantendosi spazi di manovra e flessibilità che l'uso delle armi non consente praticamente mai.

Colpire l'economia di un paese o più, tramite sanzioni oggettive (che impediscono gli scambi di specifiche tipologie di beni o di tutti i beni potenzialmente oggetto di commercio), sanzioni soggettive (che colpiscono specifiche persone o entità vietando loro l'accesso a risorse economiche) e sanzioni finanziarie (che vietano o rendono impossibili i trasferimenti di denaro e titoli) è una pratica consolidata che, con il passare del tempo, ha acquisito un ruolo predominante e rappresenta il principale strumento di intervento aggressivo, ma non definitivo adottato a livello globale. L'applicazione di regimi sanzionatori comporta, però, vantaggi e svantaggi evidenti: da un lato, ridurre o azzerare la capacità di approvvigionamento di un paese frammentandone le catene di fornitura costituisce un risultato significativo in ogni forma di conflitto; dall'altro, le restrizioni economiche comportano notevoli svantaggi anche per chi le impone e provocano reazioni intense da parte del paese colpito, che possono tradursi in alleanze e strategie difficili da contrastare e incentivano, soprattutto, il ricorso a pratiche di elusione delle sanzioni.

Si consideri, ad esempio, gli effetti delle sanzioni e della riduzione degli scambi commerciali tra Mosca e i paesi dell'Unione europea a seguito della guerra in Ucraina: in effetti, tra il 2021 e il 2023 l'Unione europea, secondo i dati Eurostat, ha ridotto di 51 miliardi di euro le esportazioni dalla Russia, mentre si registra un incremento di 16 miliardi per l'export dalle altre repubbliche ex sovietiche, in una evidente geometria che, di fatto, non ha isolato nella misura prevista la Russia. Ma se l'obiettivo dei sistemi sanzionatori consiste nell'isolamento economico progressivo e calibrato dei paesi, delle organizzazioni e delle persone che si è deciso di colpire, è necessario che tutti gli operatori economici, ai quali spetta in ultima analisi la messa in opera delle restrizioni, ne siano consapevoli e siano seria-

mente intenzionati a seguire puntigliosamente le regole adottate, in fin dei conti, a livello (quasi) globale: anche a costo di sopportare perdite (di mercato, di profitti, d'opportunità nell'immediato) in vista, però, di una riapertura dei mercati che sarà tanto più tempestiva quanto più efficaci saranno state le azioni dissuasive poste in essere.

Due diligence: costrizione o consapevolezza?

In forza di tale responsabilità, gli operatori devono sviluppare e "allenare" la due diligence, ovvero l'attenzione e la cura che si dovrebbero prestare, in maniera ragionevole, prima di stipulare un accordo con una controparte. In ambito economico o commerciale, la d. d. rappresenta un approfondimento, una verifica di un potenziale investimento, ed è finalizzata a confermare oppure a smentire tutti i fatti, gli elementi e le circostanze che attengono a una data operazione.

La dovuta diligenza, per quanto, ad oggi, sia stata introdotta come "obbligo" solo in alcuni casi deve poter diventare un atteggiamento "naturale" per gli operatori. Un vero e proprio processo organizzativo che, oltre ad evitare comportamenti rischiosi, consente di ottimizzare le proprie supply chain, adottando best practice riconosciute e garantendosi efficientamenti di lungo periodo.

Due diligence come tutela ambientale e dei diritti umani

L'Unione europea ha già adottato, nell'ambito del Green Deal, strumenti legislativi che hanno introdotto l'obbligo di due diligence: strumenti che vanno ben oltre il "sistema sanzionatorio" ma che ne condividono la ratio. Talora le norme volte a perseguire obiettivi superstrategici come quelli del Green Deal vengono, infatti, percepiti dai governi e dagli operatori economici non unionali come ulteriori strumenti di pressione, in quanto, similmente alle sanzioni, proiettano sulle aziende la responsabilità del controllo e della diligente valutazione delle supply chains globali.



L'Unione europea ha già adottato, nell'ambito del Green Deal, strumenti legislativi che hanno introdotto l'obbligo di due diligence: strumenti che vanno ben oltre il "sistema sanzionatorio" ma che ne condividono la ratio.

Deforestazione

Il Regolamento (UE) 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, disciplina l'immissione sul mercato e l'esportazione dei prodotti elencati in Allegato I, impedendone la circolazione qualora non soddisfino determinati requisiti, tra cui l'essere oggetto di una dichiarazione di due diligence (due diligence statement - art.3 Reg. (UE) 2023/1115). Gli operatori sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a effettuare una due diligence sui propri fornitori, comprensiva di valutazione del rischio e oggetto di una specifica dichiarazione formalizzata (artt. 10-11). Le dichiarazioni di due diligence saranno inizialmente (a partire dal 30 dicembre 2024) messe a disposizione delle autorità competenti tramite un apposito sistema informativo istituito dalla Commissione e basato su TRACES NT, il sistema già oggi in uso per il rilascio dei certificati sanitari richiesti per l'importazione di prodotti animali e vegetali ad alto rischio. A partire dal 30 giugno 2028, le dichiarazioni di due diligence verranno acquisite utilizzando l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU Single Window Environment for Customs - Reg. (UE) 2022/2399).

In caso di possibile non conformità, gli Stati membri potranno adottare misure provvisorie, come il sequestro delle merci o la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione. Già dall'anno prossimo (2025), la Commissione UE si aspetta non meno di 30 milioni di dichiaranti e non meno di 100 milioni di due diligence statement.

CBAM

Nell'ottica di garantire il rispetto degli obiettivi di salvaguardia ambientale fissati dal Green Deal, anche la normativa CBAM (Reg. (UE) 2023/956 e Reg. di esecuzione (UE) 2023/1773) sollecita gli operatori economici a una sistematica due diligence nel monitoraggio della propria supply chain, finalizzata, in particolar modo, alla richiesta

dei dati necessari per il calcolo delle emissioni secondo gli standard unionali: in tal caso, la due diligence si manifesta attraverso la costruzione di una relazione molto strutturata con i propri fornitori. Sarà, infatti, necessario non solo ottenere i dati e le informazioni richieste per l'elaborazione dei report periodici ma anche esser ragionevolmente sicuri che tali dati siano veri, affidabili e verificabili. In tal modo, non solo si eviterà di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa unionale, ma ci si assicurerà una supply chain più sicura e responsabile.

Forced Labor

L'obbligo a carico delle imprese di esercitare la dovuta diligenza si applica anche alla lotta contro il lavoro forzato nella produzione dei beni destinati al consumo nell'Unione: si tratta di una problematica globale, che richiede una regolamentazione internazionale condivisa per essere affrontata efficacemente. In virtù di ciò, il 5 marzo 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul Regolamento che vieta l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti realizzati mediante lavoro forzato. Il Regolamento proposto riguarda tutti i prodotti messi a disposizione sul mercato dell'UE, sia i prodotti fabbricati nell'UE per il consumo interno e per l'esportazione, sia i prodotti importati; pertanto, è rilevante per qualsiasi azienda che immetta merci sul mercato dell'UE rispettare il dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato: gli sforzi compiuti dall'operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie, orientamenti volontari, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare o far cessare il ricorso al lavoro forzato in relazione ai prodotti che devono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione o destinati all'esportazione (art. 2, lettera "c"). Le aziende dovranno identificare, valutare, prevenire, mitigare, porre fine (e rimedio) ai propri impatti negativi e a quelli dei loro partner a monte e a valle sulle persone e sul pianeta. Ciò, includendo le attività relative alla produzione, fornitura, trasporto, stoccaggio, progettazione e distribuzione.

L'obiettivo dei sistemi sanzionatori consiste nell'isolamento economico progressivo e calibrato dei paesi, delle organizzazioni e delle persone che si è deciso di colpire, è necessario che tutti gli operatori economici, ai quali spetta in ultima analisi la messa in opera delle restrizioni, ne siano consapevoli e siano seriamente intenzionati a seguire puntigliosamente le regole adottate, in fin dei conti, a livello globale.



La Guida dell'OECD sulla Due Diligence è uno strumento utile, di cui raccomandiamo attenta lettura, che può guidare l'operatore nel comprendere le caratteristiche essenziali che una corretta procedura di due diligence deve possedere nel contesto delle restrizioni al commercio. Una adeguata procedura di due diligence deve essere, in primo luogo, preventiva: lo scopo primario della due diligence è sempre, infatti, prevenire il danno, o l'illecito, non di porvi rimedio. Si deve seguire un approccio risk-based, considerando che il grado di profondità di un'analisi di due diligence è direttamente proporzionale al rischio connesso ad una determinata operazione. Infine, deve essere circostanziale e dinamica: non esiste (e non può esistere) un modello, o una clausola contrattuale, univoco e sufficiente: ogni impresa deve creare un proprio percorso di due diligence, strettamente correlato alla specificità del "modello di business" adottato.

La due diligence rappresenta un processo fondamentale per le aziende che intendano operare con maggior libertà e sicurezza nel mercato mondiale: attraverso un approccio integrato e consapevole si avrà conoscenza dei punti di forza, delle debolezze, delle opportunità e delle minac-

ce connesse ad ogni specifico atto di rilevanza commerciale. E si potranno identificare rischi finanziari, legali, operativi e di mercato, da pesare opportunamente nello sviluppo di una relazione commerciale al fine di costruire processi che forniscano opportunità competitive innestate sulla affidabilità di clienti e fornitori.

L'approccio globale alla due diligence da intendersi come strumento più che come obbligo consente di migliorare la propria competitività a medio e lungo termine, attraendo anche investitori e partner di qualità.

In tale ottica e con uno sguardo costante al futuro, ANIMA Confindustria, con il Servizio Dogana Facile, in collaborazione con Easyfrontier, offre a tutte le aziende associate un solido supporto relativo alla opportuna implementazione di una due diligence in azienda. Formazione del personale, analisi dei rischi, implementazione di opportune procedure, screening su soggetti segnalati su liste di controllo internazionali, sono soltanto alcuni dei campi in cui la Federazione interviene per assicurare alle proprie imprese la necessaria compliance negli scambi internazionali. □